



AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 17 del 26.05.2020

Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - TRASFERIMENTO DEL MERCATO SCOPERTO SETTIMANALE IN VIA DIETRO CASTELLO.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 14 del 12.05.2020 con oggetto: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIAPERTURA PARZIALE DEL MERCATO SCOPERTO SETTIMANALE LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 13 MAGGIO 2020";

VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Covid-19 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

EVIDENZIATO che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- ◇ l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidermiologica da Coronavirus COVID-19;
- ◇ il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidermiologica da CODIV-19" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;
- ◇ il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- ◇ il DPCM del 11/03/2020 (20A01605) (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) ed il DPCM 9 marzo 2020 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
- ◇ le delibere del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.04.2020 che all'art. 8 "disposizioni finali" stabilisce che: "le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020";
- ◇ il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all'art. 10 – disposizioni finali, recita "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 04 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n. 532 del 24 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Lombardia con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", che assorbe l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020 e produce i suoi effetti dalla data del 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 ed il D.P.C.M. emanato in data 17 maggio 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dello stesso con i relativi allegati;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 con effetto dalla data del 18.05.2020 fino al 31 maggio 2020;

PRECISATO che l'ordinanza regionale dispone che i Comuni provvedono a regolamentare la gestione dei mercati al fine del rispetto dei punti del DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare il distanziamento dei posteggi affinché venga garantita la minore concentrazione di clienti compresenti ed il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

DATO ATTO che l'attuale localizzazione dell'area mercatale, Piazza Municipio e Sagrato Chiesa, non consente il maggior distanziamento fra i posteggi necessario al fine di limitare il raggruppamento di clienti;

SENTITI che gli operatori ambulanti che hanno risposto positivamente al trasferimento temporaneo del mercato settimanale in Via Dietro Castello, così come da disposizioni contenute nell'ordinanza regionale;

RITENUTO, quindi, necessario trasferire temporaneamente la localizzazione del mercato settimanale che si svolge nella giornata di mercoledì in Via Dietro Castello, così come risulta nella planimetria allegata alla presente ordinanza, a far data dal 27.05.2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, salvo eventuali successive disposizioni legislative;

VISTO l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

ORDINA

1. di trasferire temporaneamente, la localizzazione del mercato settimanale che si svolge nella giornata di mercoledì in **Via Dietro Castello**, così come risulta nella planimetria allegata alla presente ordinanza, a far data dal 27.05.2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, salvo eventuali successive disposizioni legislative;
2. di assegnare i posteggi temporaneamente in ragione dell'attività prevista dalle disposizioni regionali; il posizionamento dei banchi di vendita inizierà obbligatoriamente alle ore 07:30 ed il mercato si svolgerà dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
3. di precisare che il perimetro esterno dell'area di mercato sarà delimitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;

ORDINA

che la clientela dovrà sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea prima dell'accesso all'area di mercato e qualora, a seguito di rilevazione, la temperatura fosse uguale o superiore a 37,5° C , l'accesso all'area sarà inibito, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali ed a contattare il proprio medico curante;

DISPONE

1. il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

2. l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato e dei clienti di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
3. il distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
4. che agli operatori in forma itinerante si applicano le disposizioni previste dalla presente ordinanza;
5. che per quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza, resta salvo quanto previsto dall'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020;

STABILISCE

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19;
3. che la presente ordinanza venga trasmessa ai titolari di posteggio affinché vengano informati circa le disposizioni della presente ordinanza;
4. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e affissione nell'area di svolgimento del mercato settimanale;
5. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Brescia ed alla Stazione dei Carabinieri di Salò;

Il Comando di Polizia locale è incaricato di far osservare la presente ordinanza.

E' garantita la presenza di personale volontario dell'Associazione di Pubblica Assistenza Valtenesi Soccorso con sede a San Felice del Benaco.

AVVERTE

ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, 26 maggio 2020



Il Sindaco
Simone Zuin

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO Comune di San Felice del Benaco	U
Protocollo N.0004328/2020 del 26/05/2020	